



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

II DIRETTORE

N. 45

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 12.10.93, n.413;
VISTO il D.P.R. n. 445 dd 28.12.00;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 30.12.10 n.240, ed in particolare l'art.22;
VISTO il D.M. 09.03.11 n.102;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella riunione del 05.04.11 in cui, tra l'altro, sono stati definiti i compensi da attribuire alle posizioni di assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTA la nota ministeriale prot.n.583 del 08.04.11;
VISTO il D.M. 29 luglio 2011 n.336 recante la determinazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori concorsuali, ai sensi dell'art.2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 12.11.11, n.183, ed in particolare l'art.15;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. n.40 dd 18/01/12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 dd 13.02.12 e in vigore dal 28.02.12;
VISTO il D.D. n.121 dd 05.03.12;
VISTO il D.D. n.295 del 21.05.12, con cui vengono attivate le Aree scientifiche della SISSA;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n.436 dd 7.11.13 ai sensi dell'art.22 della legge 30.12.10, n.240;

DECRETA

- Art.1 **È indetta la procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dell'Area specificata nell'allegato 1 al presente bando, mediante valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentati dai candidati e corredati dai loro titoli e dalle loro pubblicazioni.**
I requisiti per l'ammissione, le esperienze richieste, e la durata sono indicati nel citato allegato 1.
- Art.2 Possono accedere alla selezione studiosi in possesso di documentato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e degli ulteriori requisiti indicati specificatamente nell'allegato 1.
Non può essere titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. 11.07.80, n.382.
Ai sensi dell'art.18 della legge 240/10 non possono partecipare alle selezioni coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i seguenti soggetti:
- Professore della SISSA appartenente all'Area che ha richiesto l'assegno di ricerca
- Direttore della SISSA
- Segretario Generale della SISSA
- Componente del Consiglio di Amministrazione della SISSA (vedi allegato A).
L'assegno viene conferito mediante contratto di diritto privato che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- Art.3 L'importo annuo dell'assegno, specificato nell'Allegato 1, è al lordo degli oneri a carico del contraente. Detto importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono disciplinati, in materia fiscale, dall'art.4 della L.13.8.84, n.476, e successive modificazioni ed integrazioni e, in materia previdenziale, dall'art.2, comma 26 e segg., della L.8.8.95, n.335, e successive modificazioni ed integrazioni. La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.
- Art.4 Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno. Fermo restando l'assolvimento dei compiti di ricerca, i titolari di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca possono svolgere attività professionali a condizione che tali attività siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dall'assegnista e non rechino pregiudizio alla Scuola. Gli assegnisti che intendessero svolgere altre attività a carattere continuativo dovranno presentare una richiesta, che sarà attentamente valutata dal Consiglio dell'Area di afferenza del titolare dell'assegno e successivamente sottoposta all'approvazione da parte del Senato Accademico della SISSA. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del referente scientifico, i titolari degli assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate alla SISSA ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- Art.5 Per l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando sono richiesti i requisiti indicati nell'allegato n.1. La selezione è effettuata dalla Commissione esprimendo la valutazione del progetto di ricerca presentato, tenendo conto anche del profilo scientifico del candidato attestato da titoli e pubblicazioni. I criteri per la valutazione dei titoli, nell'ambito dei quali la Commissione potrà definire criteri specifici con riferimento a parametri riconosciuti in ambito internazionale, sono l'attinenza, la rilevanza e la qualità rispetto al tema dell'assegno:
- del progetto di ricerca presentato dal candidato;
 - dell'attività di ricerca documentata;
 - del percorso formativo (diploma di laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero);
 - di altri titoli.
- I titoli scientifici devono essere attinenti all'Area indicata nel presente bando ovvero a tematiche interdisciplinari ad essa correlate.
- Art.6 La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della SISSA su proposta del Consiglio di Area interessato. È composta da un massimo di 9 componenti rappresentativi dell'Area di interesse del presente bando. La valutazione del progetto di ricerca e dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione, secondo la seguente tabella:



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Titolo	Criterio	Punteggio
Progetto di ricerca	Attinenza, rilevanza, qualità	max 40 punti
Dottore di ricerca	Aderenza del titolo al progetto	max 15 punti
Laurea	Tipologia di laurea indicata nel bando-secondo il voto di laurea	max 10 punti
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca	Aderenza e qualità al SSD del progetto di ricerca	max 10 punti
Ulteriori diplomi post-lauream	Coerenti con il SSD	max 10 punti
Altri titoli	Eventuali contratti, borse di studio, iscrizione a corsi di dottorato, soggiorni all'estero, ecc.	max 15 punti
TOTALE		max 100 punti

Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale recante i criteri di valutazione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e la graduatoria.

Con Decreto del Direttore saranno approvati gli atti concorsuali e le relative graduatorie. Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipulerà con la SISSA un contratto che disciplinerà lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge 240/2010.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art.7

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato ed indirizzate al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste **dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 04.03.2015**, con le seguenti modalità:

1. posta ordinaria o raccomandata;
2. tramite fax al numero +39 040 3787240, unitamente a copia di valido documento di identità;
3. a mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA sede di via Bonomea n.265, secondo piano, stanze 204-203, 34136 Trieste, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30, tranne il giorno di scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00;
4. via posta elettronica all'indirizzo e-mail: assegni.ricerca@sisssa.it
5. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata della SISSA: protocollo@pec.sisssa.it entro il suddetto termine. L'invio della domanda in questo caso dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Nei casi di invio di cui ai punti 4 e 5, a pena di esclusione della domanda, è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica la domanda e il CV in formato .pdf che devono riportare la scansione della firma del candidato, la scansione .pdf di un documento d'identità valido (fronte e retro) nonché tutti gli eventuali altri allegati alla domanda in formato .pdf.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o successivamente al sopra indicato termine.

Nella domanda i candidati dovranno indicare:

- a) Le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Le eventuali variazioni di questi ultimi dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione della Scuola;
- b) la posizione per la quale il candidato intende proporre un progetto di ricerca. Coloro i quali intendessero candidarsi a più posizioni dovranno produrre specifiche domande corredate dai relativi titoli e pubblicazioni. Non è ammesso far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti nella presente procedura o in altre procedure.
- c) Il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università che lo ha rilasciato, il titolo della tesi ed il relatore;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- d) Il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e della sede universitaria presso la quale il corso si è svolto, il titolo della tesi ed il relatore;
- e) eventuali altri titoli di studio posseduti che comprovino il curriculum scientifico;
- f) elenco completo dei titoli e delle pubblicazioni che intendono far valutare alla Commissione e che dovranno essere allegati alla domanda stessa. Tale elenco delle pubblicazioni dovrà essere redatto secondo le modalità internazionali e comprendere tutti gli autori. È facoltà dei candidati inviare titoli e pubblicazioni indicati nel suddetto elenco in formato .pdf al seguente indirizzo e-mail: assegni.ricerca@sissa.it.

Alla domanda di partecipazione va obbligatoriamente allegata una breve proposta scritta di progetto di ricerca che il candidato si impegna a condurre qualora risultasse vincitore.

Si precisa che la domanda di ammissione deve essere trasmessa esclusivamente con le modalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato, tardivo o incompleto recapito della documentazione per l'accesso alla procedura dipendente da disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla selezione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento della selezione, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate.

Trascorso tale periodo la SISSA non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

Art.8

Verificata la disponibilità di bilancio, al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento dell'assegno. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività gli assegnatari italiani, cittadini dell'Unione Europea o non comunitari residenti regolarmente in Italia saranno invitati, a fronte dell'esibizione di un documento di identità in corso di validità, a compilare i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione relativa alla nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale italiano
- 2) autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea e all'eventuale conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Sono tenuti a produrre la stessa documentazione i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato quando vi siano apposite convenzioni tra l'Italia ed il loro Paese di provenienza.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, devono essere documentate mediante autocertificazione e produzione in copia semplice entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di ricerca. Quindi, entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'attività di ricerca, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio la veridicità delle autocertificazioni prodotte.

Nel caso di mancata accettazione o di mancata presentazione dei documenti, o di rinuncia dell'avente diritto, l'assegno può essere conferito al primo idoneo in graduatoria mediante autorizzazione direttoriale su esplicita richiesta del referente scientifico della posizione o del Coordinatore di Area di afferenza della posizione. La data d'inizio dell'attività dovrà essere concordata con il Coordinatore di Area cui l'assegno di ricerca è attribuito ovvero con il referente scientifico designato.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- Art.9 I titolari degli assegni sono impegnati nelle attività di ricerca previste nel contratto e compatibili con i programmi di ricerca dell'Area di afferenza.
L'attività di ricerca viene svolta nell'ambito del progetto di ricerca per il quale l'assegnista è stato selezionato.
I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente al Consiglio di Area una relazione sull'attività di ricerca svolta.
Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico della SISSA, su proposta motivata del Consiglio di Area e sentito l'interessato.
I contratti prevedono la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime delle incompatibilità, come disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio di Area di afferenza sull'attività di ricerca.
Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata e concordata non superiore a trenta giorni in un anno.
I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti, in caso di dimissioni, a rispettare il termine di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno la SISSA ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il rispetto del termine di preavviso di almeno 30 giorni non si applica nel caso di recesso nei primi 30 giorni di servizio.
- Art.10 La durata complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi non può essere superiore a quattro anni con lo stesso soggetto, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei contratti di cui all'art.24 della legge 240/2010, interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Senato Accademico della SISSA e, per quanto concerne la copertura finanziaria dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso, su proposta motivata del referente scientifico incaricato a seguire l'attività del titolare dell'assegno.
- Art.11 Ai fini del D.Lgs. 30.06.03, n.196, si informa che la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati notificati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del relativo contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Trieste,

- 2 FEB. 2015

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli

cc



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ALLEGATO 1

POSIZIONE 1 – AREA NEUROSCIENZE

Selezione per titoli

Campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca: **Genomica funzionale delle malattie neurodegenerative**

Referente scientifico dell'attività: prof. Stefano Gustincich

Membri del gruppo di ricerca: Prof. Stefano Gustincich

Area: 05 Scienze Biologiche

Settore concorsuale: 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA

Durata dell'assegno: 12 mesi

Requisiti curriculari:

Laurea (v.o., spec. o magistr.) in Biologia e Biotecnologie

Dottorato di ricerca in Genomica

Esperienze già maturate in studio delle basi molecolari delle malattie neurodegenerative

Criteri di valutazione dei titoli: vedi art.6 del presente bando

Importo lordo dipendente dell'assegno: €23.760,00 annui

Posizione deliberata da:

Consiglio di Area Neuroscienze: 16.01.2015

Senato Accademico: 27.01.2015

Consiglio di Amministrazione: 29.01.2015